



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 15-04-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (01 APRILE 2026)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 01.04.2026: **n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 01.04.2026: **n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 20-04-2026

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 17-04-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2026/2028

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n. 118/2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

Visti:

l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;

l'art. 170, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visti altresì:

- l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]”.

- l'art. 174 del TUEL, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Vista nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2026/2028, ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 12/12/2025;

Considerato che il documento unico di programmazione contiene al suo interno il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Considerato che al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione si ritiene necessario aggiornare la parte relativa agli investimenti – programma triennale opere pubbliche 2026 2028 nonché quella relativa alla valorizzazione del patrimonio immobiliare nella sezione operativa (punti 7 e 10 della nota di aggiornamento al DUP);

Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario modificare il Documento Unico di Programmazione nella Sezione Operativa - Seconda Parte;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione al DUP 2026/2028;
nella Sezione Operativa - Seconda Parte –
7.- Programma triennale Opere pubbliche 2026/2028
10 – Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026/2028;

come da allegati al presente atto;
- 2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Monte Argentario nella pertinente sezione di “*Amministrazione trasparente*” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 17-04-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2026/2028

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 17-04-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2026/2028

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 17-04-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera:

Il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 12/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026 - 2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026 - 2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2026 - 2028;
- la deliberazione di approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 in discussione ai precedenti punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio Comunale;

Considerato inoltre che:

L'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) prevede:

- al comma 2 le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio;
- al comma 3, così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, che le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- al comma 3 lettera c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

Preso atto che con la presente variazione si prende atto di maggiori entrate e minori e maggiori spese relative alla parte corrente del Bilancio così come evidenziare nelle richieste presentate dai rispettivi Dirigenti.

Contestualmente si provvede a dare collocazione in Bilancio alle maggiori entrate derivanti dalle Alienazioni immobiliari e le maggiori spese di cui alla variazione al DUP al precedente punto all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale; ad applicare parte dell'avanzo libero derivante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2025, nonché a stanziare in entrata e spesa il contributo derivante dal progetto FEAMPA.

Dato atto che il presente atto è stato predisposto sulla base delle richieste dei Dirigenti delle varie Aree con le risultanze sotto evidenziate in forma sintetica e che interessano solo l'annualità 2026 del bilancio di previsione:

Anno 2026

Maggiori Entrate	€6.944.468,88	Maggiori Uscite	€ 7.235.395,54
Minori Entrate	€0,00	Minori Uscite	€ 290.926,66

Atteso che il prospetto della variazione sopra indicata in forma sintetica viene allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del revisore unico dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Area Economico finanziaria ex art. 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di Contabilità

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al bilancio di Previsione 2026/2028 come esplicitato in premessa e come da prospetto allegato alla presente, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio e che la variazione riporta le seguenti risultanze evidenziate in forma sintetica e che interessano solo l'annualità 2026 del bilancio di previsione:

Anno 2026

Maggiori Entrate	€6.944.468,88	Maggiori Uscite	€ 7.235.395,54
Minori Entrate	€0,00	Minori Uscite	€ 290.926,66

2 .Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 17-04-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 17-04-2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 17-04-2026

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che allo scopo di disciplinare in maniera organica la gestione complessiva del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato, nonché la corretta gestione degli spazi verdi nel territorio comunale, si rende necessario approvare l'aggiornamento del "Regolamento per la tutela del verde urbano pubblico e privato", già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/05/2021;

Rilevato che si ritiene opportuno aggiornare il Regolamento, puntualizzando la normativa vigente, come segue:

- art. 2 – Ambito di applicazione: aggiungere la dicitura *Fermo restando le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e del DPR 31/2017 (Allegato A e B)...*;

Considerato che il DPR 31/2017, art. 14 – *Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione*, così recita:

1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli [articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\), del Codice...](#)

Dato atto che l'Allegato "A" al DPR 31/2014, punto A14, prevede l'esclusione dell'Autorizzazione paesaggistica per la *sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;*

pertanto, si ritiene opportuno aggiornare il Regolamento all'art. 5 - *Autorizzazioni all'abbattimento di alberi*, omettendo la lettera "J" che prevedeva quanto segue:

j. Nel caso la richiesta di autorizzazione all'abbattimento ricada all'interno del vincolo paesaggistico, visto l'art. 6 comma 1 del Regolamento, si esonera dall'obbligo di richiedere ulteriore autorizzazione paesaggistica semplificata secondo il DPR n.31/2017 (art.4 comma 1 lettera a e Allegato A), purché non si tratti di alberi monumentali. Deve essere comunque richiesta l'autorizzazione paesaggistica, nel caso che la sostituzione avvenga con alberi di più piccole dimensioni o in posizione diversa.

Esaminata la proposta di regolamento così modificata ed allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento del "Regolamento per la tutela del verde urbano pubblico e privato";

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

Dato atto che l'allegato regolamento è stato predisposto in coerenza con le disposizioni vigenti;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'approvazione dei regolamenti comunali;

Ciò premesso,

Acquisito il parere di regolarità tecnica previsto dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare l'aggiornamento del "Regolamento per la tutela del verde urbano pubblico e privato" allegato al presente atto per farne parte sostanziale e integrante;

2) di dare atto che la premessa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della pubblicazione della delibera consiliare di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" per garantirne la massima diffusione;

4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 17-04-2026

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 31-03-2026

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERA N. 39/2026/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA AVENTE AD OGGETTO IL RENDICONTO 2024

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 02/04/2026 n.55 avente ad oggetto: “ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERA N. 39/2026/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA AVENTE AD OGGETTO IL RENDICONTO 2024” con la quale si prende atto delle modifiche da apportare alla composizione dell’avanzo di amministrazione sulla base delle indicazioni rese dalla Corte dei Conti al termine delle operazioni di controllo sul rendiconto 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/04/2025 avente ad oggetto: ”APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024”

Considerato:

- che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Toscana con richiesta istruttoria Prot. 8246 del 17/11/2025 ha provveduto a richiedere chiarimenti in ordine al questionario al rendiconto;
- che il Comune di Monte Argentario ha fornito risposte alla nota istruttoria con nota del 22/01/2026 con relativa documentazione allegata;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 39/2026/PRSE ricevuta in data 17/03/2026 Prot.n. 10296;

Considerato che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha evidenziato,

relativamente alla composizione dell'avanzo vincolato per legge, un minore vincolo per €175.597,55 derivante dalle entrate al Codice della Strada che comporta una ridefinizione dell'avanzo vincolato in € 3.335.505,74 nonché una rideterminazione consequenziale dell'avanzo disponibile che viene ridefinito in € 4.611.688,30.

Considerato che la Corte dei Conti con la sopra citata delibera stabilisce che le poste contabili del rendiconto 2024 del Comune di Monte Argentario dovranno essere rideterminate e che l'Ente dovrà tenerne conto in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile;

Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra riportate modificare la composizione del Risultato di Amministrazione 2024 come da prospetti allegati e relativi a:

Allegato A/2 prospetto delle risorse vincolate;

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

Equilibri di Bilancio;

Quadro generale riassuntivo;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. Di prendere atto della DELIBERA N. 39/2026/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA AVENTE AD OGGETTO IL RENDICONTO 2024.
2. Di variare la composizione dell'avanzo di Amministrazione 2024, così come ridefinito dalla Corte dei Conti con la sopracitata Delibera relativamente alla composizione dell'avanzo vincolato per legge che ha rilevato un mancato vincolo per €175.597,55 derivante dalle entrate al Codice della Strada che comporta una ridefinizione dell'avanzo vincolato in € 3.335.505,74 nonché una rideterminazione consequenziale dell'avanzo disponibile che viene ridefinito in € 4.611.688,30 e che comportano modifiche alla seguente documentazione:
 - Allegato A/2 prospetto delle risorse vincolate;
 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- Equilibri di Bilancio;
 - Quadro generale riassuntivo;
- e che si riassumono nel seguente prospetto:

	2024		
	Accertato dall'ente Del. CC. 18/2025	Esiti istruttori	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	17.904.931,08	17.904.931,08	-
PARTE ACCANTONATA	9.503.522,72	9.503.522,72	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	8.344.664,64	8.344.664,64	-
Altri accantonamenti:	725.641,99	725.641,99	-
Accantonamenti per contenzioso	600.000,00	600.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	8.700,00	8.700,00	-
Accantonamento per perdite società partecipate	116.941,99	116.941,99	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	433.216,09	433.216,09	-
Fondo rinnovi contrattuali	433.216,09	433.216,09	-
PARTE VINCOLATA	3.159.908,19	3.335.505,74	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.837.975,60	2.013.573,15	175.597,55
Vincoli derivanti da trasferimenti	286.048,13	286.048,13	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.035.884,46	1.035.884,46	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	454.214,32	454.214,32	-
PARTE DISPONIBILE	4.787.285,85	4.611.688,30	175.597,55

3. Di tener conto delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti n.39/2026/PRSE nel rendiconto per l'anno 2025.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e della deliberazione n.39/2006/PRSE nella sezione Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull'Amministrazione.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 31-03-2026

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERA N. 39/2026/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA AVENTE AD OGGETTO IL RENDICONTO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 02-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 31-03-2026

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERA N. 39/2026/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA AVENTE AD OGGETTO IL RENDICONTO 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 02-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 31-03-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 20/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) riferito alle annualità 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 20/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto secondo lo schema all.9 al D.Lgs 118/2011;
- sono state apportate delle variazioni alla suddetta delibera con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 20 in data 18/04/2025
- n. 57 in data 01/09/2025
- n. 70 in data 02/10/2025
- n. 80 in data 07/11/2025

- sono state apportate delle variazioni alla suddetta delibera con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 26 in data 21/02/2025 relativa al riaccertamento ordinario dei residui anno 2025;
- n. 29 in data 25/02/2025 quale variazione delle dotazioni di cassa;
- n.51 in data 25/03/2025 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 18/04/2025;
- n. 102 in data 08/05/2025 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 28/05/2025;
- n. 129 in data 12/06/2025 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 25/06/2025;
- n. 156 in data 07/07/2025 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 29/07/2025;
- n. 253 in data 28/11/2025 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.89 del 12/12/2025;
- n. 270 in data 11/12/2025 di prelevamento dal Fondo di Riserva e variazione della dotazione di cassa.

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 29.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2025 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 25.02.2025;
- con propria deliberazione n. 31 in data 05/03/2026 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 da cui emergono le seguenti risultanze:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	1.837.852,65
Maggiori residui	44.894,66
Residui passivi cancellati definitivamente	857.536,07
Residui attivi/passivi reimputati non andati a FPV	85.000,00
Residui passivi reimputati	2.271.560,54
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione dei residui	10.293.057,46
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione di competenza	7.767.988,48
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione dei residui	1.511.561,29
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione di competenza	3.436.771,92

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 55 del 02/04/2026 e la deliberazione del Consiglio Comunale posta al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio Comunale con la quale si è preso atto della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 39/2026/PRSE ricevuta in data 17/03/2026 Prot.n. 10296, a seguito della quale sono state apportate le dovute modifiche alla composizione del risultato di amministrazione per l'anno 2024;

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Dato atto che l'Ente ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 17/12/2025;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 e la relazione sulla gestione approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 02/04/2026;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 risultano allegati i seguenti documenti:

ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
- c) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- d) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
- e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;
- i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- l) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- m) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- n) il prospetto dei dati SIOPE;
- o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- q) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.53 in data 25/03/2025;
- r) la relazione del revisore unico dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;
- s) la relazione concernente gli obiettivi di servizio dei servizi sociali;

ai sensi dell'art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

e inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 29.07.2025, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2025 previsto dall'art. 16, c. 26, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;
- l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2025, resa ai sensi del D. L. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 15.582.567,55 così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				10.816.421,80
RISCOSSIONI	(+)	4.362.529,43	23.345.258,02	27.707.787,45
PAGAMENTI	(-)	4.196.793,22	24.678.637,72	28.875.430,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.648.778,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.648.778,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.293.057,46	7.767.988,48	18.061.045,94
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				27.857,87
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.511.561,29	3.436.771,92	4.948.333,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			476.347,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			6.702.575,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) ⁽²⁾	(=)			15.582.567,55
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2025 ⁽⁴⁾				9.968.853,48
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				96.898,70
Fondo contenzioso				455.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				46.605,00
Altri accantonamenti				641.985,00
			Totale parte accantonata (B)	11.209.342,18
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.622.332,94
Vincoli derivanti da trasferimenti				271.697,68
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				116.399,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				156.799,17
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	2.167.228,83
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	179.186,87
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	2.026.809,67
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁸⁾				

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D .Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2025 evidenzia:

- un risultato di competenza W1 pari a € 5.860.498,81;
- il rispetto dell'equilibrio di bilancio W2 € 2.798.907,96;

- il rispetto dell'equilibrio complessivo W3 € 3.190.353,64;

Rilevato altresì che:

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €.1.898.991,81;
- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 66.826.137,35 e un fondo di dotazione di €. 22.773.870,39;

Visto il Decreto interministeriale interno ed economia e finanze del 4 agosto 2023 con il quale sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2025, un risultato di amministrazione pari a Euro 15.582.567,55, così determinato e composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				10.816.421,80
RISCOSSIONI	(+)	4.362.529,43	23.345.258,02	27.707.787,45
PAGAMENTI	(-)	4.196.793,22	24.678.637,72	28.875.430,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.648.778,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.648.778,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.293.057,46	7.767.988,48	18.061.045,94
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				27.857,87
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.511.561,29	3.436.771,92	4.948.333,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			476.347,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			6.702.575,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) ⁽²⁾	(=)			15.582.567,55
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2025 ⁽⁴⁾				9.968.853,48
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				96.898,70
Fondo contenzioso				455.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				46.605,00
Altri accantonamenti				641.985,00
			Totale parte accantonata (B)	11.209.342,18
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.622.332,94
Vincoli derivanti da trasferimenti				271.697,68
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				116.399,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				156.799,17
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	2.167.228,83
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	179.186,87
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	2.026.809,67
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁸⁾				

3. di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 187 (o 188) del D. Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 1.898.991,81;
5. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 66.826.137,35 e un fondo di dotazione di €. 22.773.870,39;
6. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del decreto interministeriale interno ed economia e finanze del 4 agosto 2023 risulta non deficitario;
8. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D. Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio

dell'esercizio 2025 evidenzia, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 5.860.498,81, nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

9. di dare atto, infine, che entro dieci giorni dall'approvazione e ai sensi dell'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2025 deve essere:
 - a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
11. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2025 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 31-03-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 02-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 31-03-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 02-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 14-04-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114 CO.8 DEL D.LGS 267/2000- BILANCIO DI ESERCIZIO 2025.

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Finanziaria propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 17/11/2023 è stato approvato l'atto Costitutivo e lo Statuto dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente - AMA";

- in data 20.12.2023 presso lo Studio Notarile Associato "I Notai" – Sede di Porto Santo Stefano, Viale Marconi 49 – il dottor Riccardo Menchetti ha certificato la costituzione dell'azienda speciale del Comune di Monte Argentario denominata "Argentario Mobilità & Ambiente" al fine di provvederne all'iscrizione presso il Registro Imprese competente;

Visto l'art.114 del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale:

- l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;

- l'azienda deve conformare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e ha l'obbligo dell'equilibrio economico.

Visto altresì il comma 6 e comma 8 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000;

Richiamati gli artt. 26 e 34 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente - AMA" che dispongono:

Art. 26 - Indirizzi e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale le delibere aventi ad oggetto:
- a) Il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale;
 - b) Il Budget Economico, almeno triennale;
 - c) Il Bilancio di Esercizio;
 - d) Il Piano degli indicatori di Bilancio.
- (..)

Art. 34- Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta all'Organo Amministrativo il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisori dei Conti;
2. L'Organo Amministrativo delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi al Revisore Unico per la relazione che deve essere presentata, unitamente al conto, all'Amministrazione Comunale, entro il 31 maggio.

Preso atto che con deliberazione n.14 del 10/04/2026 ns prot. n.14.200 del 15/04/2026 l'Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente ha provveduto ad approvare il Bilancio d'esercizio 2025 con tutti i relativi allegati ossia nel dettaglio:

- Bilancio di esercizio al 31/12/2025 composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa (Allegato 1);
- Relazione sulla Gestione (Allegato 2);

Preso atto del parere favorevole reso dal Dott. Stefano Rossi, Revisore Unico dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;

Visti altresì:

Lo Statuto Comunale;

Lo Statuto dell'Azienda Speciale;

Il Regolamento sul Controllo Analogico;

Acquisito l'allegato parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico-contabile della proposta, ex art.49 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., reso dal Dirigente dell'Area Pianificazione finanziaria;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

- 2) di approvare il bilancio di esercizio 2025 dell'Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa (Allegato 1) e Relazione sulla Gestione (Allegato 2), allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, già approvati con deliberazione n. 14 del 10/04/2026 dall' Organo amministrativo dell'Azienda Speciale trasmessi all'Ente in data 15/04/2026 ed acquisiti con protocollo generale n 14.200 del 15/04/2026;
- 3) di incaricare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sul Controllo Analogo, i Dirigenti delle varie Aree dell'Ente agli adempimenti consequenziali;
- 4) di notificare copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Argentario Mobilità & ambiente per tutti gli adempimenti previsti dalla legge;
- 5) di prendere atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnico-contabile della proposta, ex art.49 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., resi dal Dirigente dell'Area Pianificazione finanziaria;
- 6) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- 7) di dichiarare, con separata votazione l'immediata esecutività della presente Deliberazione;
- 8) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sia nella sezione "Enti controllati", il tutto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Tuel 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 14-04-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114 CO.8 DEL D.LGS 267/2000- BILANCIO DI ESERCIZIO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 14-04-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114 CO.8 DEL D.LGS 267/2000- BILANCIO DI ESERCIZIO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 DEL 14-04-2026

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLO ANALOGO SULL'AZIENDA SPECIALE "ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE "E SU SOCIETA' ORGANISMI IN HOUSE PROVIDING.

L'Assessore al Bilancio ed alle Società Partecipate propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 17.11.2023 ad oggetto: “Approvazione Atto Costitutivo e Statuto della Azienda speciale del Comune di Monte Argentario” è stato approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto della Azienda speciale del Comune di Monte Argentario denominata “Argentario Mobilità & Ambiente”;

-Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2024 è stato approvato il “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sull’Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società /organismi in House providing”, e successivamente modificato con delibera n.104 del 20.12.2024;

Visti:

- l'art. 147 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto a verificare, tra l'altro, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati degli organismi gestionali esterni dell'Ente;

- l'art. 147-quater rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" il quale prevede che:

1) L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili.

2) Per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3) Sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4) I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni(....).

Richiamato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che definisce, tra l'altro all'art 2 comma 1 lettera b) e f):

- il «controllo analogo» come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata(....);

- la «partecipazione» come la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (...);

In merito al controllo analogo la Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 26283/2013 al paragrafo 4.2 definisce lo stesso come: “un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'Ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale”;

Altresì il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza n. 1181/2014 ha affermato che: “il controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell'ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria;

Pertanto, il controllo analogo va esercitato sia sugli organi che sulla gestione (Consiglio di Stato, Sez. V, n.2418/2022) ed è necessario che l'Ente Locale definisca i termini e le modalità con cui intende esercitare il controllo disciplinandolo con apposito regolamento ed esercitando la propria autonomia organizzativa in conformità all'art. 147-quater comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di indirizzo, direzione, supervisione, controllo e coordinamento (ossia di controllo analogo) devono essere svolte nei confronti delle aziende speciali ,organismi e società in house providing che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

Ritenuto che per l'esercizio del controllo analogo in modo più rispondente alle necessità dell'ente ed alla puntuale rendicontazione da parte delle società/enti/organismi in regime di “in house providing “si rende necessario apportare le modifiche evidenziate al vigente regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull' azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in house providing come da allegato alla presente deliberazione;

Per tutto quanto in premessa;

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 175/2016
- D.Lgs. 100/2017;

- il Regolamento di contabilità; il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (vigente TUEL);

- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016;

Visto altresì l'art. 42 del d. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche al " Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull'azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing il cui testo, allegato alla presente proposta di Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per completezza si allega anche la versione con evidenziate le modifiche apportate rispetto al precedente testo;
3. di dare atto che, con tale approvazione viene revocata ogni precedente disposizione avente contenuto incompatibile;
4. di demandare al Dirigente dell'Area Pianificazione Finanziaria- Settore 3 tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente delibera;
5. di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L);
6. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L);
7. di dichiarare, con separata votazione l'immediata esecutività della presente Deliberazione;
8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente": sia nella sezione "Provvedimenti", "Provvedimenti organi d'indirizzo politico", sottosezione "Tutti i provvedimenti", sia nella sezione "Atti e pubblicazioni", sottosezione "Regolamenti", il tutto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni
9. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Tuel 267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 DEL 14-04-2026

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLO ANALOGO SULL'AZIENDA SPECIALE "ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE "E SU SOCIETA' ORGANISMI IN HOUSE PROVIDING.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 DEL 14-04-2026

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLO ANALOGO SULL'AZIENDA SPECIALE "ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE "E SU SOCIETA' ORGANISMI IN HOUSE PROVIDING.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25 DEL 14-04-2026

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO - TRIENNIO 2026 - 2029

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 ed in particolare il comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 12.040 abitanti per cui l'organo di revisione è composto da 1 membro;

Considerato quindi che si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*»; con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue: Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato	
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)
1	2	3	4
Comuni	Euro	Euro	Euro
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120

Preso atto che la spesa corrente e la spesa per investimenti desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato è superiore alla media nazionale evidenziata nel prospetto precedente alle colonne 3 e 4;

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«*L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi*»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148, modificato da ultimo dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale testualmente recita:

«*A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno,*

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Richiamata la nota prot. n. 8996 del 09/03/2026 con la quale il Comune di Monte Argentario comunicava alla Prefettura di Grosseto che in data 03/05/2026 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monte Argentario;

Vista la nota prefettizia n. 9057 del 09/03/2026 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 18 marzo 2026 alle ore 10;

Vista la nota prefettizia del 18/03/2026, depositata agli atti presso gli uffici del settore 1 dell'area pianificazione finanziaria, comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che i primi estratti sono:

- Il dr. Pacini Franco;
- il dr. Susini Amedeo;
- il dr. Cramarossa Giuseppe

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Grosseto, Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 15635 del 18.03.2026, agli atti di questa Amministrazione in data 09.04.2026 al prot. n. 13586, il Comune di Monte Argentario invitava il dott. Pacini Franco a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2026/2029, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dr. Pacini Franco, C.F. PNCFNC63D03A561Z, con propria nota del 10/04/2026, pervenuta al protocollo comunale in data 10/04/2026 al n. 13775, ha comunicato di accettare la

carica a revisore dei conti del Comune di Monte Argentario allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

DELIBERA

1) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio 2026 /2029 decorrerà dalla data di esecutività della presente delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134 comma 3 come previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è affidato al Signor:

PACINI dott. Franco C.F. PNCFNC63D03A561Z

2) Di corrispondere, al singolo revisore il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018:

a) Compenso annuo lordo base € 10.500,00

b) Maggiorazione del 10 % per spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale € 1.050,00

c) Maggiorazione del 10 % per spesa di investimento pro-capite superiore alla media nazionale € 1.050,00

d) Maggiorazione per le seguenti ulteriori attività. Non ricorre la fattispecie

e) Maggiorazione per l'esercizio delle funzioni nei confronti delle seguenti istituzioni. Non ricorre la fattispecie

Totale compenso annuo lordo dovuto al revisore unico € 12.600,00

3) L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del suindicato compenso annuo dovuto a ciascun revisore, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

La complessiva spesa annua lorda di € 12.600,00 oltre oneri fiscali e contributivi farà carico al macro-aggregato 103 capitolo 34050 cod. bil. 01.01.1.103



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25 DEL 14-04-2026

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO - TRIENNIO 2026 - 2029

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 20-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25 DEL 14-04-2026

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO - TRIENNIO 2026 - 2029

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 20-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 15-04-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 787/2025 DEL TAR TOSCANA - SEZIONE QUARTA

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Finanziaria Dr. Stefano Taccioli propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Dato atto che in data 24/03/2026 è pervenuta, con protocollo generale dell'Ente n. 11358, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sul ricorso iscritto al registro generale n. 1622/2024, nella quale il Giudice adito dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite in favore

della ricorrente █████ per un importo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, così come in dettaglio appresso riportato:

Onorari di giudizio	€	1.500,00
Spese forfetarie 15%	€	225,00
Tot. Imponibile	€	1.725,00
IVA 22% (se dovuta)	€	379,50
Contributo unificato	€	650,00
Totale	€	2.754,50

per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 787/2025 allegata ammontante a € 2.754,50 come sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che il riconoscimento del suddetto debito corrispondente ad € 2.754,60 è da considerarsi con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto poiché al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul suo regime fiscale;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e la sentenza n. 787/2025, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 787/2025 emessa dal TAR Toscana;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 2.754,60 grava sul capitolo 169000 (cod. 01.03-1.10.99.99.000) “Quota debiti fuori bilancio art. 194 lett. a) – Sentenze esecutive” del Bilancio di previsione 2026/2028;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul regime fiscale in parola;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Barzagli Alessandra



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 15-04-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 787/2025 DEL TAR TOSCANA - SEZIONE QUARTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 16-04-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 99/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GROSSETO

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Finanziaria, Dr. Stefano Taccioli propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che è pervenuta, con protocollo generale dell'Ente n. 17140/2025, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto n. 99/2025 con la quale ordina l'ottemperanza della sentenza n. 237/2024 ed il Comune di Monte Argentario è stato condannato al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] la somma di € 7.358,00 quale rimborso IMU e delle spese di lite in favore dell'avv. Claudio Grisanti dichiarato antistatario per un importo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, così come in dettaglio appresso riportato:

Onorari di giudizio	€	1.000,00
Rimborso spese	€	150,00
CAP 4%	€	46,00
Tot. Imponibile	€	1.196,00
IVA 22% (se dovuta)	€	263,12
Spese forfetarie 15%	€	120,00
Totale	€	1.579,12

per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 99/2025 allegata ammontante a € 9.113,51 come sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che il riconoscimento del suddetto debito corrispondente ad € 9.113,51 è da considerarsi con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto poiché al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul suo regime fiscale;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse e la sentenza n. 99/2025, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 99/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 9.113,51 grava sul capitolo 169000 (cod. 01.03-1.10.99.99.000) “Quota debiti fuori bilancio art. 194 lett. a) – Sentenze esecutive” del Bilancio di previsione 2026/2028;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul regime fiscale in parola;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Barzagli Alessandra



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 16-04-2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 99/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GROSSETO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano